CAMERA DEI DEPUTATI N. 2710

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUMIA

Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

Presentata il 16 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È giunto il momento di dare una disciplina organica agli insegnanti di religione rispettando i loro diritti e la funzione che essi svolgono. I docenti di religione sono dei lavoratori della scuola al pari degli altri insegnanti e la loro attuale situazione di precarietà è diventata ormai una chiara realtà di ingiustizia. Ciò è in contrasto con la Costituzione in cui si afferma che « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge »; « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana » (articolo 3); « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto » (articolo 4).

Molti insegnanti di religione ed organizzazioni sindacali (tra cui, fra gli altri, il Sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione) si sono adoperati con intelligenza e costanza alla risoluzione definitiva ed equa del problema dello stato giuridico dei docenti di religione, non trovando però corrispondenza nelle forze politiche ed istituzionali. Diventa centrale pertanto far varare da questo Parlamento una legge in grado di far raggiungere l'obiettivo primario ed irrinunciabile dello stato giuridico dei docenti di religione.

Il contesto in cui si inserisce la presente proposta di legge è il seguente:

1. esistono oggi 20.000 insegnanti di religione (di cui l'80 per cento laico) che operano nella scuola con molta professionalità;

2. lo Stato italiano non ha ancora mantenuto fede all'impegno sottoscritto nell'intesa del 14 dicembre 1985 tendente a « dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione »;

3. i vari Governi non hanno rispettato quanto scritto al punto 12 degli impegni di politica legislativa del settore scuola ad integrazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1985/1987: « Si tratta di superare l'attuale situazione di incertezza circa lo stato giuridico degli insegnanti di religione, che va meglio definito soprattutto per quanto riguarda il reclutamento (...). Vi è poi l'esigenza di determinare l'orario di servizio (...) e di estendere a detto personale (...) la normativa di stato giuridico ed economico vigente per il personale di ruolo »;

4. i passati Governi, inoltre, insieme alle organizzazioni sindacali, hanno sacrificato la problematica sul banco delle trattative nell'accordo contrattuale per il triennio 1991/1993, dal momento che non si fa alcun cenno al problema dello stato giuridico degli insegnanti di religione che pure era presente nelle ipotesi di piattaforma contrattuale presentate dalle organizzazioni sindacali (la stessa situazione si era già verificata per il triennio 1988/1990).

La presente proposta di legge non necessita di particolari esemplificazioni data la semplice articolazione del testo ma richiede piùttosto un serio impegno fattivo di tutte le forze politiche affinchè venga ristabilito un diritto violato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministero della pubblica istruzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituisce la classe di concorso e i ruoli provinciali di religione cattolica rispettivamente per la scuola materna ed elementare, media e secondaria superiore.

ART. 2.

1. I docenti di religione cattolica sono immessi in ruolo mediante concorso per soli titoli.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e della Conferenza episcopale italiana, emana, con proprio decreto, la tabella di valutazione dei titoli del concorso.

3. Le graduatorie del concorso per soli titoli sono rinnovate con frequenza triennale, anche quando non vi sia disponibilità di posti.

4. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1.

ART. 3.

1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, i docenti di religione cattolica che siano in possesso:

a) di idoneità riconosciuta, come prevista dal punto 2.5 dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della

dicembre 1985, n. 751, da un ordinario diocesano della provincia;

b) di uno dei titoli di qualificazione professionale, previsti ai punti 4.3 e 4.4 della intesa di cui alla lettera *a)*;

c) di un servizio effettivo di insegnamento della religione cattolica negli istituti e nelle scuole statali di ogni ordine e grado prestato per trecentosessanta giorni, anche non continuativi, considerandosi cumulabili i servizi di insegnamento di religione cattolica prestati nella scuola materna ed elementare, media e secondaria superiore

2. I provveditori agli studi determinano i posti di insegnamento di religione cattolica in relazione ai posti disponibili e vacanti accertati per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato. I posti di insegnamento di religione cattolica sono determinati su cattedre in organico in relazione al numero delle classi funzionanti in ogni scuola.

3. I docenti di religione cattolica vengono nominati in ruolo, ai sensi del punto 5, lettera *a)*, del protocollo addizionale all'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal provveditore agli studi d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, per cattedre in organico di cui al comma 2.

4. Ai docenti di religione cattolica, nominati ai sensi del comma 3, si applicano tutte le disposizioni sullo stato giuridico previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Ai casi di decadenza dall'impiego, di cui all'articolo 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, è aggiunta la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha rilasciata.

ART. 4.

1. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio

si dà luogo previa intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, il quale ne riconosca l'idoneità.

2. Il docente di religione cattolica, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, a cui sia stata revocata l'idoneità è assegnato ad altri compiti, qualora ne abbia i requisiti.

3. L'orario di cattedra nelle scuole medie e nelle scuole secondarie superiori è di quindici ore più tre a disposizione. Le classi il cui numero non sia sufficiente alla costituzione di cattedra sono considerate posto-orario, valido anche ai fini del completamento di cattedra presso altro istituto.

4. Nelle scuole materne ed elementari, ove non si provveda all'insegnamento della religione con insegnanti di classe, vengono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni dieci classi disponibili nella scuola elementare e per ogni quattordici sezioni nella scuola materna.

5. In ogni caso l'orario può essere rivisto in sede di rinnovo contrattuale, come per ogni altro insegnamento.

ART. 5.

1. Per i posti non coperti dai docenti di religione cattolica appartenenti alle graduatorie provinciali di cui all'articolo 2, si provvede mediante supplenza annuale del povveditore agli studi da conferire secondo le norme vigenti in materia di nomina degli insegnanti di religione cattolica.

ART. 6.

1. Sono istituiti ispettori ministeriali, nominati dal Ministro della pubblica istruzione di intesa con la Conferenza episcopale italiana. L'intervento di tali ispettori puo essere richiesto sia dall'autorità scolastica che da quella ecclesiastica.

2. Il presente stato giuridico dei docenti di religione cattolica si applica anche nelle regioni di confine ove esso non risulti in

contrasto con i diritti acquisiti in base alle leggi di autonomia amministrativa.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.